

Bocciata un'altra legge di Chiodi: stop a incarichi dirigenziali ad esterni

ABRUZZO. La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge numero 16 della Regione Abruzzo del 5 aprile 2012

Con la sentenza 105 del 22 maggio scorso i giudici (presidente e redattore Luigi Mazzella, cancelliere Gabriella Melatti) hanno bocciato la parte in cui introduce la nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi di dirigente di servizio.

La legge impugnata dal Governo nazionale è annullata ha finito per consentire che un rilevante numero di incarichi dirigenziali siano stati attribuiti a soggetti estranei ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione senza che siano state prestabilite adeguate garanzie circa la loro selezione.

Non solo: per effetto della norma impugnata la quota di incarichi conferibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali regionali può arrivare al 20% e ciò contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. La disposizione censurata ed annullata dalla Suprema Corte aumenta indebitamente il limite percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione e, altrettanto illegittimamente, prevede un rinnovo per tre anni di tali incarichi, ponendosi in contrasto con l'art.19 del D.L.vo 165/2001 che impone un limite percentuale pari all'8% e che estende l'applicabilità di tale vincolo alle Regioni.

In poche parole la legge permetteva di affidare incarichi a persone che non potevano averli con la conseguenza che gli esborsi di denaro pubblico della Regione possono oggi interessare la Corte dei Conti.

Scrivono i giudici: «in mancanza di dipendenti che possano vantare i requisiti» è consentito all'amministrazione «di affidare temporaneamente tali funzioni a soggetti che offrano comunque adeguate garanzie circa il possesso dell'idonea attitudine professionale». Ma, ricordano i giudici, «è necessario che simili deviazioni dalla regola generale siano contenute entro limiti quantitativi ristretti e che i soggetti in questione siano individuati in maniera tale da assicurare il possesso della necessaria professionalità».

E la Regione non avrebbe rispettato le regole in quanto la legge impugnata «consente il ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali in misura addirittura doppia rispetto alla disciplina stabilita dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia». Questo, insistono i giudici, «costituisce un sicuro indizio dell'incongruenza della norma stessa rispetto alla realizzazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Se si aggiunge che la norma impugnata è caratterizzata da una notevole vaghezza circa il meccanismo di individuazione degli impiegati cui conferire gli incarichi di dirigente di servizio (è richiesta, genericamente, una "selezione", senza che siano precisate né le modalità di svolgimento della stessa, né i criteri in base alla quale essa dovrebbe essere condotta), si deve concludere nel senso che l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2012 finisce per consentire che un rilevante numero di incarichi dirigenziali siano attribuiti a soggetti estranei ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione senza che siano prestabilite adeguate garanzie circa la loro selezione. La norma, complessivamente considerata, contrasta, dunque, con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione».

«Per capire la portata e gli effetti di questa sentenza», commenta il dirigente regionale Giancarlo Zappacosta e rappresentante sindacale, «bisogna tornare a menzionare, con reiterata e motivata censura, le "sparate" improvvise del presidente Chiodi sul metodo meritocratico e sulla trasparenza degli incarichi dirigenziali sotto il suo mandato: niente di più falso. Ancora, la vaghezza circa il meccanismo di

individuazione degli impiegati cui conferire incarichi di dirigente di servizio crea il fondato sospetto che filiazioni generiche e fedeltà alla linea siano state gli unici requisiti richiesti».

Secondo l'analisi di Zappacosta su 8 Direzioni Regionali 2 sono dirette «da "soggetti" esterni e non organici, per "chiara fama" evidentemente. Trattasi di Carla Mannetti e Gianluca Caruso...si vedano i curriculum. Ma l'8% di 8 non arriva nemmeno a sfiorare l'unità piena. Se la Giunta Regionale non dovesse provvedere all'applicazione integrale e contestuale della Sentenza, si chiederà alla Corte dei Conti la verifica di eventuale danno al pubblico erario e la richiesta della refusione del danno in solido da parte dei Consiglieri Regionali».

